Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2009

1) Ricorso A.S.G. NOCERINA
avverso decisioni merito gara A.S.G. Nocerina S.r.l./ Giacomense del 23.8.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15 del 3.9.2009)

ACCOLTO annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto, infligge a carico della Società A.C. Giacomense s.r.l. la sanzione sportiva della perdita della gara A.S.G. Nocerina s.r.l./ Giacomense del 23.8.2009 per 0-3

2) Ricorso MONTEVARCHI C.A. 1902
Avverso decisioni merito gara Città di Castello/Montevarchi del 6.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

ACCOLTO annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, ripristina il risultato conseguito sul campo nella gara Group Città di Castello/Montevarchi del 6.9.2009 di 1-3.

3) Ricorso Sig. CAPUA Giuseppe
avverso la sanzione della inibizione per giorni 10 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 1 e 2 dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – com. Uff. n. 16/CDN del 7.9.2009)

RESPINTO

4) Istanza di riabilitazione Calc. MONACO ALESSIO
matricola n. 2.861.063

ACCOLTA

5) Istanza di riabilitazione Calc. TRIMARCHI FRANCESCO
matricola n. 1.930.568

ACCOLTA

6) Ricorso A.C. RODENGO SAIANO
avverso la sanzioni;

- inibizione per mesi 6 ai signori Ferrari Alessandro, Spada Mario, Pezzotti Mario, Frassi Massimo;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica,

RESPINTO

da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota prot. 847203pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 – per le violazioni rispettivamente ascritte degli art. 8, comma 5 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo V dell'Allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 e in relazione al Com. Uff. n. 152/A del 17.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

7) Ricorso A.S.C. FIGLINE — **RESPINTO**

Avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 ai signori: Ferrugio Giovanni, Ferrugio Maria Grazia e Casucci Vittorio;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 852/204pf09-10SP/blp del 6.8.2009 per le violazioni rispettivamente ascritte degli art. 8, comma 5 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. B) 5) dell'Allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

8) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. Sig. BARILLÀ Carlo — **INAMMISSIBILE**

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflittagli per violazione art. 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 5, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S. in relazione all'illecito sportivo Sanremese/Derthona del 4.5.2008 – nota 3189/1433pf/07-08/SP/AM/blp del 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Sezione Unite – Com. Uff. n. 109/CGF del 12.2.2009)

9) Ricorso GALLIPOLI CALCIO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 857/198pf09/10/SP/blp del 6.8.2009 – per violazione dell'art. 4, comma 1 CGS, a titolo di responsabilità diretta nella violazione dell'art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo IV, punto 1 dell'allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 ascritta al Sig. Barba Vincenzo, all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

10) Ricorso Sig. BARBA Vincenzo

avverso la sanzione della inibizione per mesi 6

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 857/198pf09-10/SP/blp del 6.8.2009 – per violazione dell'art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo IV, punto 1 dell'allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

11) Ricorso in abbrev. dei termini procedurali proposto dal PROCURATORE FEDERALE **INAMMISSIBILE**
avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 733/512pf/08-09/SP/blp del 30.7.2009 a carico della società Delfino Pescara 1936 S.r.l. per violazione dell'art. 4, comma 1, per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al sig. Soglia Gerardo, Presidente della fallita società Pescara Calcio S.p.A., degli artt. 1, comma 1, 8 comma 14 e 19, comma 2 C.G.S (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 10.9.2009)

12) Ricorso PROCURATORE FEDERALE **RESPINTO**
avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 733/512pf/08-09/SP/blp del 30.7.2009 a carico della società Delfino Pescara 1936 S.r.l. per violazione dell'art. 4, comma 1, per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al sig. Soglia Gerardo, Presidente della fallita società Pescara Calcio S.p.A., degli artt. 1, comma 1, 8 comma 14 e 19, comma 2 C.G.S (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 10.9.2009)

13) Ricorso F.C. CROTONE **RESPINTO**
Avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 7 ai signori Vrenna Giovanni e Martucci Giancarlo Antonio;
- penalizzazione di punti 2 in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 846/206pf09-10SP/blp del 5.8.2009 per le violazioni rispettivamente ascritte degli art. 8, comma 5 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. B) 4) e 5) dell'Allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

14) Ricorso in abbrev. dei termini procedurali proposto dal PROCURATORE FEDERALE **INAMMISSIBILE**
avverso il proscioglimento dei signori: Accardo Vittore, Pittalis Ezio, Giorico Riccardo, Dirigenti della Pol. Alghero S.r.l. e la Pol. Alghero S.r.l. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 836/200pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 - dell'art. 8, comma 5 CGS in relazione al

paragrafo III, lett. B – 4) dell'allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

15) Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso il proscioglimento dei signori: Accardo Vittore, Pittalis Ezio, Giorico Riccardo, Dirigenti della Pol. Alghero S.r.l. e la Pol. Alghero S.r.l. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 836/200pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 - dell'art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo III, lett. B – 4) dell'allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.19/CDN del 23.9.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge al Sig. Accardo Vittore la sanzione della inibizione per mesi 6 ed alla Società Pol. Alghero s.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Conferma nel resto

16) Ricorso in abbrev. dei termini procedurali proposto dal PROCURATORE FEDERALE
avverso il proscioglimento dei signori: Capobianco Tullio Marco e Bonassisa Domenico, Dirigenti dell'U.S. Foggia S.p.A. e la U.S. Foggia S.p.A. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 832/197pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 - dell'art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo III, lett. B – 4) dell'allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)

INAMMISSIBILE

17) Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso il proscioglimento dei signori: Capobianco Tullio Marco e Bonassisa Domenico, Dirigenti dell'U.S. Foggia S.p.A. e la U.S. Foggia S.p.A. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 832/197pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 - dell'art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo III, lett. B – 4) dell'allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge al Sig. Bonassisa Domenico la sanzione della inibizione per mesi 6 ed alla Società U.S. Foggia S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Conferma nel resto.

18) Ricorso Sig. RESTA Giuseppe
avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 e giorni 20 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 829/196pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 per violazione dell'art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo III, lett. A) e C) dell'allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

RESPINTO

19) Ricorso Sig. BIANCUCCI Fabio
avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 838/201pf09/10/SP/blp del 5.8.2009 – per violazione dell'art. 8, comma 5 CGS

RESPINTO

in relazione al paragrafo III, lett. B – 4) dell'allegato A del C.U.-142/A del 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)

20) Ricorso PERUGIA CALCIO
avverso le sanzioni inflitte:

- inibizione per mesi 8 al Sig. Covarelli Leonardo;
- inibizione per mesi 6 ai Signori Scarpelloni Marco e Mattiacci Maria Luisa;
- ammenda di € 1.500,00 e penalizzazione di punto 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 852/204pf09-10/SP/blp del 6.8.2009 – per violazione degli artt. 8, comma 5 CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B - 4) dell'allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 e 4, comma 1 CGS (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto,

1) riduce la sanzione inflitta al Sig. Covarelli Leonardo a mesi 6 di inibizione;
2) proscioglie il Sig. Scarpelloni Marco.

Conferma nel resto.

21) Ricorso Sig. PATANIA Francesco
Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 – per violazione dell'art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. B) punto 4 dell'allegato A del C.U. 142/A del 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

22) Ricorso Sig. FIGLIANO Gregorio
Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 – per violazione dell'art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. B) punto 4 dell'allegato A del C.U. 142/A del 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

23) Ricorso Sig. COLISTRA Massimo
Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 – per violazione dell'art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. B) punto 4 dell'allegato A del C.U. 142/A del 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

24) Ricorso Sig. GURZILLO Santo
Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 – per violazione dell'art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. B) punto 4 dell'allegato A del C.U. 142/A del 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale

La C.G.F. preliminarmente riuniti i reclami n. 21), 22), 23), 24) e 25):
- **DICHIARA INAMMISSIBILI** i ricorsi proposti dai signori Patania Francesco, Figliano Gregorio e Gurzillo Santo;
- **RESPINGE** i ricorsi proposti dai signori Colistra Massimo e Caffo Giuseppe.

– Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

25) Ricorso Sig. CAFFO Giuseppe

Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 – per violazione dell'art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. B) punto 4 dell'allegato A del C.U. 142/A del 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)